



Regolamento interno sulle Spese di Rappresentanza INDIRE

**Adottato con Delibera n. 90
prot. n. 44212 del 05 ottobre 2023**

Art. 1

Finalità e disposizioni di carattere generale

1. Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolamentare le spese di rappresentanza in INDIRE;
2. INDIRE ha facoltà di assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, spese di rappresentanza finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza dell'Ente nel contesto locale, nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 2

Definizione di spese di rappresentanza

1. Sono considerate spese di rappresentanza tutte quelle spese sostenute a fronte di attività finalizzate a suscitare nei confronti dei compiti istituzionali di INDIRE l'interesse dell'opinione pubblica e a proiettare nel panorama istituzionale locale, nazionale ed internazionale, l'immagine dell'Istituto, in correlazione all'esigenza di rappresentatività e di accrescimento del suo ruolo o prestigio;
2. Le spese di cui al comma 1 del presente articolo devono pertanto possedere il carattere dell'inerenza rispetto alle finalità di rappresentanza dell'Istituto, il crisma dell'ufficialità ed infine devono rispondere a criteri di sobrietà e congruità in ragione dell'entità della spesa sostenuta a fronte dell'evento ad essa inerente;
3. Non si qualificano spese di rappresentanza le spese legate ai normali rapporti istituzionali e di servizio o in favore di soggetti non rappresentativi degli Enti di appartenenza. Non sono, in particolare, considerate spese di rappresentanza:
 - quelle legate ad eventi istituzionali di INDIRE quali, a titolo esemplificativo eventi di divulgazione scientifica, eventi con finalità didattiche o formative, eventi inerenti ad attività di relazione con il territorio, le istituzioni scolastiche e altri eventi analoghi;
 - quelle legate ad incontri istituzionali e di servizio con rappresentanti di enti/istituzioni che non abbiano i connotati della rappresentanza sopra delineati.

Art. 3 Tipologie delle spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza come definite all'articolo 2 sono quelle connesse a:
 - a. piccole consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro o pranzi/cene in occasione di incontri tra uno dei soggetti di cui al successivo art. 4 e personalità esterne all'INDIRE, con adeguato livello di rappresentanza dell'Istituzione di appartenenza o con adeguato profilo nei campi della cultura, della scienza o del contesto territoriale.
 - b. atti di cortesia consistenti nella consegna di targhe, medaglie, omaggi floreali e omaggi in genere, di natura simbolica e di modico valore;
 - c. atti di ospitalità inerenti a viaggio, vitto e alloggio, con l'esclusione delle spese di carattere personale, per personalità esterne adeguatamente rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero di adeguato profilo nei campi della cultura, della scienza o nel contesto territoriale;
 - d. ogni altro atto o attività configurabile ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente disciplinare.

Art. 4 Soggetti abilitati a sostenere le spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza possono essere sostenute e disposte esclusivamente dal Presidente e dal Direttore Generale dell'Ente.

Art. 5 Documentazione e motivazione

1. Tutte le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate e documentate.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale di INDIRE.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa rinvio alla normativa vigente in materia.